

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. Esame testo base C. 4620 cost. Governo, C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino e C. 4646 cost. Bersani ..... 13

##### SEDE REFERENTE:

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. Testo base C. 4620 cost. Governo, C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino e C. 4646 cost. Bersani (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base*) . 13

ALLEGATO (*Nuovo testo base adottato dalle Commissioni*) ..... 15

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 9 novembre 2011.*

**Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.**

**Esame testo base C. 4620 cost. Governo, C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino e C. 4646 cost. Bersani.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.25 alle 12.15, dalle 13.05 alle 13.55 e dalle 14.45 alle 15.05.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Francesco Belsito.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.**

**Testo base C. 4620 cost. Governo, C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino e C. 4646 cost. Bersani.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).*

Le Commissioni proseguono l'esame dei progetti di legge, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che il Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato dei progetti di legge all'esame delle Commissioni e propone alle Commissioni l'adozione del medesimo come nuovo testo base (*vedi allegato*).

Le Commissioni concordano.

Mario TASSONE (UdCpTP), intervenendo a titolo personale, ribadisce le perplessità da lui già manifestate in occasione

della discussione di carattere generale in merito all'opportunità di introdurre nella Costituzione un principio come quello del pareggio di bilancio. Comprende che la situazione internazionale probabilmente impone questo passo, ma resta poco convinto della scelta che il Parlamento si accinge a fare.

Renato CAMBURSANO (IdV), pur sottolineando che sarebbe stato necessario un ulteriore approfondimento sul tema dei controlli e, in particolare, sulla costituzione di una autorità indipendente in materia di bilancio, ritiene che tali questioni potranno essere oggetto di specifiche proposte emendative da presentare nel corso dell'esame in Assemblea. Dichiarò, comunque, il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori, che ha testimoniato come l'agenda del dibattito politico non possa non essere condizionata dall'andamento dei mercati finanziari, ed auspica che l'esame in sede referente possa concludersi in tempi ristrettissimi, in modo da consentire l'immediato avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Mario BACCINI (PdL), con riferimento alla scelta di prefigurare un'impugnativa in via principale della Corte dei conti alla Corte costituzionale per eventuali violazioni del nuovo articolo 81 della Costitu-

zione, osserva che essa rappresenterebbe un notevole aggravamento e andrebbe contro la necessità di semplificazione più volte sostenuta negli ultimi anni. Ritiene che tale scelta potrebbe anche ledere la sovranità parlamentare nell'esercizio della funzione legislativa. Si riserva comunque di riproporre la questione in Assemblea attraverso apposite proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore per la V Commissione*, chiede ai rappresentanti dei gruppi se acconsentano alla rinuncia dei termini per la presentazione delle proposte emendative al fine di consentire l'approvazione del testo all'esame delle Commissioni entro la giornata di domani, così da permetterne la calendarizzazione in Assemblea nei tempi già previsti dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi.

Le Commissioni concordano.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che il testo sarà trasmesso alle Commissioni II, VI e XIV, nonché alla Commissione parlamentare per le questioni regionali per l'espressione del parere di loro competenza.

**La seduta termina alle 15.15.**

## ALLEGATO

**Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino, C. 4620 cost. Governo e C. 4646 cost. Bersani.**

**NUOVO TESTO BASE ADOTTATO DALLE COMMISSIONI****ART. 1.**

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 81. – Lo Stato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.

L'equilibrio del bilancio è assicurato tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico, prevedendo verifiche, preventive e consuntive, nonché misure di correzione. Non è consentito il ricorso all'indebitamento se non al verificarsi di eventi eccezionali o di una grave recessione economica che non possono essere affrontati con le ordinarie decisioni di bilancio. Il ricorso all'indebitamento, accompagnato dalla definizione di un percorso di rientro, è autorizzato con deliberazioni conformi delle due Camere, adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali o di una grave recessione economica, lo Stato concorre a garantire, ove necessario, il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*).

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per

periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio e i principi e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera ».

**ART. 2.**

1. All'articolo 100 della Costituzione, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« La legge costituzionale di cui all'articolo 137 stabilisce le modalità e le condizioni nel rispetto delle quali la Corte dei conti può promuovere il giudizio di legittimità costituzionale per la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria di cui al terzo comma dell'articolo 81 ».

**ART. 3.**

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al secondo comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « *t*) stabilizzazione del ciclo economico, armonizzazione dei bilanci pubblici; »;

b) al terzo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: « armonizzazione dei bilanci pubblici e ».

#### ART. 4.

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nel rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese dei relativi bilanci, prevedendo verifiche, preventive e consuntive, nonché misure di correzione »;

b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti medesimi ovvero per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio dei bilanci »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, stabilisce, nel rispetto del principio di coordinamento, le modalità sulla base delle quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni concorrono all'adempimento dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e alla riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni ».

#### ART. 5.

1. Entro il 30 giugno 2013, le Camere approvano la legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.